All'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
All'Ambito Territoriale Provinciale di Caserta - Sezione Scuola Primaria e Sostegno
All'Ufficio di Segreteria di Conciliazione presso l'ATP di Caserta
Con la presente PEC, la sottoscritta Concetta De Rosa (C.F. [redacted] trasmette in allegato formale Richiesta di attivazione del tentativo facoltativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNI
, avverso l'esclusione dalle operazioni di Assegnazione Provvisoria Interprovinciale sul posto di sostegno ADEE (Scuola Primaria) disposta con provvedimento definitivo del 12 agosto 2026
.
Si allegano alla presente, in formato PDF:
Istanza di conciliazione formale sottoscritta;
Documentazione medica specialistica (Certificato ASL CE, referto deambulazione AORN Caserta e prenotazione CUP Poliambulatorio Vairano Scalo);
Dichiarazione in sanatoria Allegato G;
Copia della domanda originaria del 23/07/2026 e del reclamo del 07/08/2026;
Autodichiarazione anno di prova e titolo di specializzazione sul sostegno
Esigenze di famiglia
Certificato di stato di famiglia
Copia del documento di identità della proponente e del coniuge in corso di validità e Certificato Stato di famiglia.
Si prega di voler registrare a protocollo la presente istanza e di fornire tempestivo riscontro per la convocazione dinanzi alla Commissione di Conciliazione.
Distinti saluti,
Prof.ssa Concetta De Rosa
Tel: [redacted]
PEC [redacted]

AL DIRIGENTE DELL' USR CAMPANIA PEC: drca@postacert.istruzione.it

AL DIRIGENTE DELL' AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA PEC: uspce@postacert.istruzione.it

ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA DI CONCILIAZIONE PRESSO L'AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA PEC: uspce@postacert.istruzione.it

ISTANZA DI ATTIVAZIONE DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (ART. 135 CCNL 29/11/2007)

La sottoscritta **CONCETTA DE ROSA**, nata a [redacted] il [redacted] residente a [redacted] in servizio nell'A.S. 2025/2026 in qualità di docente a tempo indeterminato di scuola primaria presso l'I.C. San Cesareo - Viale dei Cedri di San Cesareo (RM), immessa in ruolo da procedura straordinaria finalizzata al ruolo (D.L. 44/2023) con decorrenza giuridica 01/09/2025, avente superato l'anno di formazione e prova, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno (ADEE) conseguito presso l'Università degli Studi di Cassino in data 27/05/2024 (VII ciclo),

CHIEDE

l'attivazione del tentativo facoltativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29/11/2007 (in relazione all'art. 31 della Legge 4 novembre 2010, n. 183), avverso il provvedimento definitivo di utilizzazione e assegnazione provvisoria interprovinciale pubblicato da codesto Spettabile Ufficio in data 12 agosto 2026, dal quale si evince l'ingiustificata dicitura 'ESCLUSA' per la scrivente, con omesse o errate valutazioni delle deroghe, del punteggio e della precedenza per motivi di salute spettante, sulla base dei seguenti motivi di fatto e di diritto.

I. PREMESSA IN FATTO

1. In data 23 luglio 2026, la sottoscritta ha regolarmente redatto e trasmesso via PEC all'USR Campania la propria istanza di assegnazione provvisoria interprovinciale per l'A.S. 2026/2027 per posto comune e sostegno ADEE. Nella domanda veniva esplicitamente invocata la precedenza [redacted] nel comune di Vairano Patenora (CE), il ricongiungimento familiare al coniuge con l'attribuzione dei relativi 6 punti, allegando tutta la documentazione medica, clinica e anagrafica comprovante i requisiti.

2. In data 6 agosto 2026, codesto Ambito Territoriale di Caserta pubblicava gli elenchi dei docenti esclusi dalla mobilità annuale. Constatata con stupore la propria illegittima esclusione

d'ufficio (determinata verosimilmente dall'omessa iniziale elaborazione del modulo Allegato G a sistema), la sottoscritta presentava tempestivamente in data 7 agosto 2026 formale reclamo via PEC (debitamente protocollato), trasmettendo ad integrazione e sanatoria l'Allegato G (Dichiarazione docenti beneficiari deroghe) per formalizzare il possesso dei requisiti di deroga ai vincoli per i neoassunti, unito alla documentazione clinica originale.

3. Nel bollettino definitivo del 12 agosto 2026, l'Amministrazione ha totalmente ignorato il reclamo e la sanatoria della scrivente, confermando l'esclusione dalla procedura con il provvedimento definitivo recante dicitura 'ESCLUSA' a fianco del nominativo DE ROSA CONCETTA, omettendo qualsiasi motivazione scritta del rigetto o nota esplicativa. L'Ufficio ha registrato un punteggio di ricongiungimento pari a 6 punti, lasciando tuttavia in bianco la colonna delle precedenze e punteggio base pari a zero, di fatto congelando la posizione e negando l'assegnazione provvisoria.

II. FONDAMENTO IN DIRITTO

1. Nullità del provvedimento per totale assenza di motivazione (Art. 3 L. 241/1990).
L'atto amministrativo definitivo recante la dicitura 'ESCLUSA' a sistema, privo di alcuna nota o verbale allegato che specifichi i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, si pone in frontale contrasto con l'art. 3 della Legge 241/1990, il quale sancisce l'obbligo inderogabile di motivazione per ogni provvedimento. L'assenza di preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 e la mancata motivazione scritta (richiesta in data 07/08/2026 con formale PEC) ledono irreparabilmente il diritto di difesa della lavoratrice, configurando un evidente vizio di eccesso di potere e violazione di legge.

2. Validità dell'integrazione documentale in sanatoria (Soccorso Istruttorio).
L'invio formale dell'Allegato G in data 7 agosto 2026 in allegato al reclamo ha pienamente sanato, prima della chiusura del procedimento e della pubblicazione dei decreti definitivi, qualsiasi eventuale carenza formale originaria della domanda. In ossequio ai canoni di buona fede, collaborazione e soccorso istruttorio che devono presiedere i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione, l'Ufficio aveva l'obbligo giuridico di valutare l'integrazione documentale depositata e di convalidare la domanda, non potendo disporre l'esclusione automatica.

3. "Sussistenza del diritto alla deroga e palese contraddittorietà intrinseca dell'atto amministrativo.

L'illegittima esclusione della scrivente dalle operazioni di mobilità annuale risulta radicalmente smentita e contraddetta dai dati ufficiali inseriti a sistema dallo stesso Ufficio. Nel bollettino definitivo pubblicato in data 12/08/2026, codesto Ambito Territoriale ha infatti formalmente registrato e convalidato l'attribuzione di 6 punti per il ricongiungimento al coniuge. Tale convalida dimostra che l'istanza è stata considerata pienamente ammissibile ed elaborata dal sistema informatico. Vi è, pertanto, una palese e insanabile contraddittorietà logica nell'operato dell'Amministrazione: da un lato essa riconosce la sussistenza del presupposto familiare della deroga (attribuendo i relativi 6 punti a sistema), ma dall'altro dispone l'esclusione della docente a monte per un presunto vincolo di permanenza che è superato di diritto proprio in forza del medesimo ricongiungimento coniugale."

4. Tutela del diritto alla salute e non discrezionalità della precedenza (Art. 32 Cost. e Art. 8 CCNI).
La sottoscritta ha depositato un certificato dell'ASL CE del 14/07/2026 e cartella dell'AORN Caserta attestante il grave motivo di salute, con prenotazione CUP attiva presso il Poliambulatorio di Vairano Scalo a decorrere dal 17 agosto 2026. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, punto III, lett. e) del CCNI, la scrivente ha pieno e incondizionato diritto alla precedenza per cure continuative nel comune di Vairano Patenora.

Si evidenzia, sotto il profilo strettamente giuridico, che l'accertamento dei requisiti di gravità patologica e della necessità di cure continuative, una volta certificato dalle competenti autorità sanitarie pubbliche (ASL), costituisce un presupposto oggettivo e vincolato per l'amministrazione scolastica. Tale valutazione medica, fondata su parametri clinici specialistici, non può essere sottoposta ad alcun sindacato discrezionale o valutazione di merito da parte di codesto Ufficio Scolastico. Di fronte all'evidenza clinica prodotta, l'Ufficio ha l'obbligo vincolato e non discrezionale di attribuire la precedenza prevista dall'art. 8, comma 1, punto III, lett. e) del CCNI nel comune in cui si svolgono le cure (Vairano Patenora), non potendo sacrificare le urgenti esigenze di cura del dipendente a causa di formalismi amministrativi ampiamente superati e sanati. Una diversa interpretazione si porrebbe in palese contrasto con i principi di adeguatezza, proporzionalità e protezione della salute dei lavoratori.

III. LA DISPONIBILITÀ REALE DI POSTI

L'assegnazione provvisoria sul sostegno (ADEE) a Vairano Patenora è materialmente e oggettivamente fattibile. La disponibilità di posti in organico di fatto pubblicata da codesto Ufficio certifica la presenza di ben 5 posti interi in deroga sul sostegno presso il codice meccanografico CEEE8A602Q (Plesso P. Geremia - Vairano Patenora Centro). Dall'esame del bollettino definitivo dei docenti assegnati da fuori provincia, risultano disposte su tale codice meccanografico soltanto 4 assegnazioni complessive.

Sussiste, pertanto, esattamente 1 posto di sostegno rimasto totalmente vacante e non assegnato ad alcun docente. La decisione di escludere la scrivente, in presenza di un posto vacante proprio nel comune in cui essa ha documentato la necessità assoluta di sottoporsi a cure mediche urgenti (a decorrere dal 17 agosto 2026), configura una violazione del diritto alla salute (Art. 32 Cost.).

IV. RICHIESTE CONCLUSIVE

Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta Prof.ssa Concetta De Rosa rivolge formale istanza affinché codesto Onorevole Ufficio, in sede di conciliazione ex art. 135 CCNL, voglia provvedere a:

- DISPORRE l'immediato annullamento dell'atto di esclusione del 12 agosto 2026 in via di autotutela amministrativa;
- RICONOSCERE alla scrivente la Precedenza n. 4 per motivi di salute [redacted] nel comune di cura di Vairano Patenora (CE);

- DISPORRE di conseguenza l'Assegnazione Provvisoria Interprovinciale della scrivente sul posto di sostegno ADEE (Sostegno Psicofisico EH) vacante presso il plesso CEEE8A602Q 'P. Geremia' di Vairano Patenora o, in subordine, presso le immediate sedi limitrofe dell'Alto Casertano.
- VALIDARE a tutti gli effetti di legge il punteggio spettante di 6 punti per ricongiungimento coniugale a Roccaromana (CE).

La scrivente fa presente che in caso di esito negativo o di mancato accoglimento della presente istanza conciliativa, si riserva di adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria in funzione di Giudice del Lavoro mediante ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per la tutela immediata del proprio posto di lavoro e del diritto costituzionale alla salute.

Roccaromana / Caserta, lì 14 agosto 2026

Con osservanza,



Prof.ssa Concetta De Rosa

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PEC DI CONCILIAZIONE

- Copia dell'Assegnazione Provvisoria Interprovinciale (inviata il 23/07/2026)
- Copia del formale reclamo in autotutela trasmesso via PEC in data 07/08/2026
- Copia dell'Allegato G (Dichiarazione docenti beneficiari deroghe) regolarmente firmato e trasmesso in sanatoria il 07/08/2026;
- Copia della documentazione sanitaria originale: Certificato ASL CE del 14/07/2026 e referto AORN Caserta;
- Copia della prenotazione CUP Poliambulatorio Vairano Scalo ;
- Autodichiarazione superamento anno di prova e titolo di specializzazione sul sostegno ADEE (conseguito il 27/05/2024 presso l'Università degli Studi di Cassino);
- Copia della Pluridichiarazione per le Esigenze di Famiglia (ricongiungimento coniuge a Roccaromana);
- Copia del documento d'identità del proponente e del coniuge in corso di validità con relativo stato di famiglia.